

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 17-3156

D.G.R. n. 90-3611 del 2/08/2006. Associazione Museo diffuso della resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della liberta'. Approvazione modifiche statutarie.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesse:

con D.G.R. n. 90-3611 del 2/8/2006 è stata approvata l'adesione della Regione Piemonte all'Associazione Museo diffuso della resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e delle libertà, costituita in data 2 marzo 2006 - con atto a rogito del Segretario Generale della Città di Torino Dott. Adolfo Repice, Rep. A.P.A. n. 2207, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio 1, in data 20.03.2006 al n. 2539, serie 1 - tra il Comune di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e l'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea.

A tale D.G.R. era allegato, quale parte integrante e sostanziale, lo Statuto dell'Associazione.

L'Associazione non ha fini di lucro e opera nell'ambito della Regione Piemonte, con lo scopo principale di gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e delle Libertà e di promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e del territorio regionale, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso.

In data 23 febbraio 2021, tramite comunicazione a firma del suo Presidente, sono pervenute da parte della Associazione alcune proposte di modifica dello Statuto, condivise dal Consiglio direttivo in data 17 novembre 2020.

In particolare, si tratta di modifiche e adeguamenti di ordine terminologico lessicale, di adattamenti conseguenti al tempo intercorso dall'approvazione originaria e di adeguamenti normativi.

Si evidenziano, in particolare:

la previsione della scadenza dell'Associazione al 31 dicembre 2031 (art. 2)

una più semplice descrizione delle tipologie di soci dell'Associazione (art 5)

il cambio di denominazione del Consiglio direttivo in Consiglio di Amministrazione (art. 8)

la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, che prevede cinque componenti così designati: uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Città metropolitana di Torino, uno dalla Città di Torino, uno dall'Istituto piemontese per la storia della resistenza, uno designato dall'Archivio Nazionale cinematografico della resistenza (art. 13)

una migliore specificazione del ruolo del Comitato scientifico (art. 14)

la previsione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del Direttore dell'Associazione (art. 15)

una miglior specificazione delle competenze del Collegio dei revisori dei conti.

Ritenuto che le modifiche dello Statuto, come proposte dal Presidente dell'Associazione del 23 febbraio 2021 agli enti aderenti per la successiva approvazione definitiva, possano essere accolte.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione Museo diffuso della resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e delle libertà, (di cui alla D.G.R. 90-3611 del 2/08/2006) come risultano evidenziate nel testo allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale (sub A), proposte agli enti soci per le rispettive approvazioni, ai fini della successiva deliberazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto stesso;

di dare atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Associazione denominata

“Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà”.

Art. 2 – Sede; Durata

2.1 L'Associazione ha sede in Torino, corso Valdocco 4a.

2.2 La durata dell'Associazione è fissata fino al **31 dicembre 2013**.

2.3 L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori 10 anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non delibera lo scioglimento dell'Associazione almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

Art. 3 – Scopo

3.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della regione Piemonte, ha lo scopo, nell'ambito della L. 460/97, di:

- a) gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;
- b) realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio regionale durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;
- c) promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e del territorio regionale, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;
- d) sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Associazione denominata

“Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà”.

Art. 2 – Sede **e** durata

2.1 L'Associazione ha sede in Torino, corso Valdocco 4a.

2.2 La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre **2031**.

2.3 L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori dieci anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non ne delibera lo scioglimento almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

Art. 3 – **Finalità**

3.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della regione Piemonte, **persegue le seguenti finalità**:

- a) gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;
- b) realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio regionale durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938 - 1945;
- c) **realizzare attività educative e occasioni di formazione per insegnanti e operatori culturali;**
- d) promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e del territorio regionale, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;
- e) sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di

riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;

- e) favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio, in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruito come un sistema organico di opportunità, inserite in un articolato ma coerente percorso museale.

3.2 Al fine di raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- e) istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, e in particolare:

- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
- i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;
- la gestione delle raccolte di diapositive e biblioteche museali;
- la gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle

riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;

- f) favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio, in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruito come un sistema organico di opportunità, inserite in un articolato ma coerente percorso museale.

3.2 Al fine di raggiungere le proprie finalità l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- e) istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, di natura non prevalente, ma strumentale al perseguimento degli scopi dell'Associazione, quali, in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
- i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;
- la gestione delle raccolte di diapositive e biblioteche museali;
- la gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle

riproduzioni dei beni;

- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
- qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate.

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

4.2 Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
- e) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

4.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in

riproduzioni dei beni;

- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
- qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione, **non prevalente.**

Art. 4 – Patrimonio ed entrate.

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

4.2 Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei Soci;
- b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del **Consiglio d'Amministrazione;**
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
- e) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

4.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in

STATUTO VIGENTE con evidenza modifiche**IPOSTESI MODIFICHE**

modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, ~~salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.~~

4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per l'organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

Art. 5 – Soci

Sono Soci dell'Associazione gli enti fondatori, e cioè la Città di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, nonché la Regione Piemonte e la Provincia di Torino.

Art. 6 – Aderenti

~~6.1 Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio Direttivo dietro presentazione di uno dei Soci, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica con deliberazione dell'Assemblea e, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività – anche professionali – di particolare rilievo.~~

~~6.2 Le Associazioni della Resistenza già esistenti alla data di approvazione del presente Statuto sono di diritto Aderenti e designano un rappresentante nel Consiglio Direttivo; in mancanza provvedono gli altri Aderenti, ai sensi dell' art. 6.3 che segue.~~

modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, ~~salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.~~

4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per l'organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

Art. 5 – Soci

5.1 Sono Soci Fondatori dell'Associazione: la Città di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino.

5.2 Sono altresì Soci:

(elenco Aderenti)

5.2 Sono soci di diritto:

- 1) le Associazioni della Resistenza (ANED, ANEI, ANPI, ANPPIA, FIVL), rappresentate in Assemblea da un delegato dalle medesime designate;
- 2) la Comunità ebraica di Torino;
- 3) il Centro Studi "Piero Gobetti".

5.3 Possono assumere la qualità di Soci enti pubblici e soggetti privati, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea, previa presentazione di uno dei Soci e condivisione della missione statutaria dell'ente e dei valori culturali, storici e morali cui esso si

~~6.3 Agli Aderenti persone giuridiche e a un rappresentante delegato per gli Aderenti persone fisiche spetta il diritto di designare due membri del Consiglio Direttivo.~~

Art. 7 – Quote associative

7.1 Le quote associative, tanto dei Soci quanto degli Aderenti, sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa verifica delle proprie disponibilità finanziarie da parte dei Soci.

7.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio.

8.1 I Soci possono liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

8.2 Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) ~~il Consiglio Direttivo~~; il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori Contabili.

ispira.

Art. 6 – Quote associative

6.1 Le quote associative sono stabilite anno per anno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, ~~previa verifica delle proprie disponibilità finanziarie da parte dei Soci.~~

6.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota stabilita dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio.

7.1 I Soci possono liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

7.2 Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) **il Consiglio d'Amministrazione**
- d) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 9 – Emolumenti

Le cariche di membro degli organi collegiali (fatta eccezione per il Collegio dei revisori contabili) e di Presidente dell'Associazione sono

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

10.2 L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci.

10.3 L'Assemblea in particolare:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo ~~designati, rispettivamente, da ciascuno dei Soci e dagli Aderenti~~
- b) nomina il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- d) nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) approva le linee guida e il Piano annuale e il Piano pluriennale di gestione;
- g) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

10.2 L'Assemblea è costituita dai soci, (se persone fisiche), dai legali rappresentanti, o loro delegati, se persone giuridiche, dei Soci.

10.3 L'Assemblea in particolare:

- a) nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione
- b) nomina il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- c) stabilisce, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- d) nomina il Collegio dei revisori contabili;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) approva le linee guida e il Piano annuale e il Piano pluriennale di gestione;
- g) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 11 – Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

11.1 Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della regione Piemonte.

11.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione di cui all'Articolo 10. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno ~~due dei Soci~~ o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante ~~lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o~~ altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, ~~da inviare ai Soci e ai Revisori Contabili.~~

~~11.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la maggioranza dei due terzi.~~

11.5 Ogni Socio ha diritto a un voto.

11.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.7 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei

11.1. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio regionale. **E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga conservata agli atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.**

11.2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno **un decimo** dei suoi soci o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente **con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione),** ~~lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita~~ almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, ~~da inviare ai Soci e al Revisore unico.~~

11.4 Per la validità dell'Assemblea in seduta ordinaria in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

11.5 Ogni Socio ha diritto a un voto.

11.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi elencati **al comma 7 del presente articolo;** in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.7 L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto nei seguenti casi:

a) nomina e revoca del Presidente;

b) eventuale revoca di un Socio;

soci nei seguenti casi:

- a) per approvare ogni modifica dello Statuto;
- b) per nominare e revocare il Presidente;
- c) per l'ammissione degli Aderenti.

11.8 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

11.9 Alle riunioni dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore che assolve a funzioni di segretario dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
- c) cura i rapporti interni tra gli organi dell'Associazione e vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea;
- d) sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea;
- e) convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- f) assume, in caso d'urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno ratificate dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni.

12.2 Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle

c) ammissione di nuovi Soci;

d) modifica dello Statuto.

11.8 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli ~~dei~~ soci aventi diritto.

11.9 All'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore, o suo delegato, con funzioni di segretario.

Art. 12 – Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, fatta salva la difesa in giudizio da legale di fiducia con facoltà di nominare avvocati nei procedimenti giudiziari;
- e) cura i rapporti interni tra gli organi dell'Associazione e vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea;
- d) sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea;
- e) d) convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio d'Amministrazione;
- f) e) assume, in caso d'urgenza, decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione, che saranno ratificate dal Consiglio d'Amministrazione entro 60 30 giorni.

12.2 Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza

12.2 Al Presidente saranno rimborsate le spese documentate

direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Associazione.

12.3 Al Presidente saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della carica.

12.4 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- i rappresentanti di ciascuno dei Soci, da questi designati secondo le specifiche normative previste dai propri regolamenti;
- tre rappresentanti designati dall'insieme degli Aderenti secondo quanto previsto dall'art. 6, punti 2 e 3, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito di Bilanci preventivi approvati e dell'allegato piano di attività e in particolare:

- a) nomina il Direttore, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;

sostenute in ragione della carica.

12.3 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 – Consiglio d'Amministrazione

13.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri:

uno designato dalla Regione Piemonte

uno designato dalla Città metropolitana di Torino

uno designato dalla Città di Torino

uno designato dall'Istituto piemontese per la storia della resistenza;

uno designato dall'ancr - archivio nazionale cinematografico della resistenza

13.2 Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.3 Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare:

- a) definisce le linee guida, di ricerca e le attività culturali dell'ente e i piani annuale e pluriennale di gestione da proporre all'Assemblea;
- b) nomina il Direttore, individuato con le modalità di cui al successivo art. 15.1, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;

- b) ~~nomina l'eventuale Vicedirettore;~~
- c) ~~nomina il Comitato Scientifico e ne informa l'Assemblea;~~
- d) ~~può dotarsi di comitati operativi, definendone durata e compiti e prevedendo, ove possibile, la presenza di rappresentanti dei Soci e degli Aderenti;~~
- e) ~~definisce le linee guida e i piani annuale e pluriennale di gestione, dopo aver considerato il programma di attività predisposto dal Comitato Scientifico;~~
- f) ~~esamina e definisce i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;~~
- g) ~~delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;~~
- h) ~~delibera gli atti di straordinaria amministrazione; approva i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;~~
- i) ~~delibera sulle spese e sui contratti.~~

~~13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.~~

13.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.5 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore che ne cura la verbalizzazione.

13.6 ~~La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatte salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica (già~~

c) nomina il Comitato Scientifico;

d) esamina e definisce i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

e) delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

f) delibera gli atti di straordinaria amministrazione; approva i Regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;

g) delibera sulle spese e sui contratti.

13.4 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, ~~mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi~~ **con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione),** con almeno quattro giorni di anticipo, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

13.5 Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.6 Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione assiste, senza diritto di voto, il Direttore ~~o suo delegato~~ che ne cura la verbalizzazione.

13.7 Il Consiglio d'Amministrazione **nomina** un Comitato Scientifico, **che opera nei modi di cui al successivo art 14.**

scritto).

13.7 Il Consiglio Direttivo ~~si dota di un Comitato Scientifico.~~

Art. 14 – Comitato Scientifico

~~14.1 Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente, con il ruolo di Coordinatore, che ne convoca le riunioni. È formato da membri nominati dal Consiglio Direttivo in numero da cinque a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti.~~

~~14.2 Il Comitato Scientifico propone le linee guida dell'attività dell'Associazione e presenta le iniziative annuali e pluriennali dell'Associazione dirette al raggiungimento delle sue finalità; in particolare:~~

~~- sottopone al Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore e previa verifica della congruità amministrativa e finanziaria, un piano di attività;~~

~~- attiva gli opportuni collegamenti con altre Associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;~~

~~- formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.~~

~~Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.~~

~~Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore del Museo e quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.~~

Art. 14 – Comitato Scientifico

14.1 Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni; è presieduto dal Presidente dell'Associazione e alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto il Direttore, che assicura in tal caso le funzioni di segreteria.

14.2 È formato da membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione in numero da cinque a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti.

14.3 Il Comitato Scientifico di natura consultiva opera in base alle linee di sviluppo e ai programmi annuali e pluriennali di gestione e sviluppo deliberati proposti dal Consiglio di Amministrazione, al fine di coadiuvare l'Associazione nel raggiungimento delle sue finalità. In particolare:

- attiva gli opportuni collegamenti con altre Associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;

- formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

14.4 Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

14.5 Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.

Art. 15 – Direttore

15.1 Il Direttore, selezionato con idonea procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, massima partecipazione e par condicio, ad evidenza pubblica, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, dura in carica cinque **quattro** anni e può essere confermato.

Art. 15 - Direttore

15.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro ~~cinque~~ anni e può essere confermato.

15.2 Il Direttore ~~presenta~~ al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai programmi approvati dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo riferendo periodicamente al Presidente. Opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per motivate e gravi ragioni, ~~per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione.~~

Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili

16.1 Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, di cui uno con funzioni di Presidente, quest'ultimo scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

16.2 Il Collegio dei Revisori Contabili provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio consuntivo della Associazione, con facoltà di controllo.

16.3 I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.2 Il Direttore ~~presenta~~ **predispone** al Consiglio d'Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai programmi approvati dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione ~~riferendo periodicamente al Presidente~~. Opera secondo le norme stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione e può essere revocato dal Consiglio d'Amministrazione per motivate e gravi ragioni, ~~per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione.~~

Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti

16.1 La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea su proposta del **consiglio di amministrazione** e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

16.2 **Ai Revisori** dei Conti spetta un compenso ~~determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri,~~ deliberato dall'Assemblea dei Soci.

16.3 Il Collegio dei revisori dei conti verifica periodicamente l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

16.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari.

16.5 Il Collegio dei revisori dei conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni salvo rinnovo dell'incarico.

Art. 17 - Bilancio

17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio consuntivo dell'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno corredato della relazione dei Revisori contabili.

17.3 Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione Assemblea entro il 30 ~~Novembre~~ di ogni anno.

17.4 L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

~~Art. 18 – Informativa~~

~~I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, così come definiti dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i Soci prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.~~

Art. 19 - Scioglimento

19.1 L'Associazione si scioglie:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
- b) per scadenza del termine qualora la maggioranza dei soci

Art. 17 – Bilancio

17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio consuntivo dell'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno corredato della relazione dei Revisore Unico dei Conti.

17.3 Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione Assemblea entro il **31 Dicembre** di ogni anno.

17.4 L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale ~~e/o~~ di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

Art. 18 – Scioglimento

18.1 L'Associazione si scioglie:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
- b) per scadenza del termine qualora la maggioranza dei Soci abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo;
- c) in caso di delibera di scioglimento anticipato;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

18.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri; esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi della normativa vigente, a enti attivi in Piemonte aventi analoga

abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo;

c) in caso di delibera di scioglimento anticipato;

d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

19.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri e, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi della normativa vigente, a enti attivi in Piemonte aventi analoga finalità.

~~Art. 20 - Clausola compromissoria~~

~~20.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci e Aderenti e fra l'Associazione e i Soci/Aderenti, anche se promosse da Amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.~~

~~20.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, ex bono et aequo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.~~

~~20.3 Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.~~

~~20.4 Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.~~

Art. 21 – Accesso agli atti

21.1 E' garantito alla Città di Torino, alla Provincia di Torino e alla Regione Piemonte il libero accesso a tutti i documenti e le informazioni relativi all'Associazione, ai sensi dei rispettivi Statuti.

finalità

Art. 19 - norma transitoria
 In caso di decadenza degli organi in carica, al fine di consentire lo svolgimento della procedure di designazione di cui all'art. 13, i predetti organi restano in carica e continuano a svolgere le relative funzioni fino a 45 giorni dopo la scadenza e comunque fino alla costituzione dei nuovi organi regolati dal presente Statuto.

Art. 20 - Trasparenza
 L'Associazione è tenuta a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Art. 21 - disposizioni finali
 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, sono richiamate le disposizioni vigenti.

STATUTO VIGENTE con evidenza modifiche	IPOTESI MODIFICHE
<p>21.2 I Soci hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo all'Associazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovrebbero essere rivolte a loro medesimi.</p>	